

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI MEDICI DI VARIO GENERE NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA

CAPITOLATO NORMATIVO

OBIETTIVI E PROGETTO DELLA GARA: CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	3
ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI	4
ART. 2.1 – OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO (SDA).....	4
ART. 2.2 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	7
ART. 4 – DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO.....	8
ART. 4.1 – DURATA E OPZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI	8
ART. 4.1.1 – OPZIONE DI INTEGRAZIONE / ESTENSIONE.....	9
ART. 4.1.2 – REVISIONE PREZZI (ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016).....	9
ART. 4.1.3 – OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO	13
ART. 5 – IMPORTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO	13
ART. 6 – DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO	13
ART. 6.1 – PROCEDURA DI ADESIONE E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI	14
ART. 7 - PERIODO DI PROVA	15
ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO	15
ART. 8.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
ART. 8.2 – REFERENTE DEL FORNITORE.....	15
ART. 8.3 – CONTRATTO DI LAVORO E OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI.....	16
ART. 8.4 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO/ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008.....	16
ART. 8.5 - NORME COMPORTAMENTALI.....	17
ART. 8.6- ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR.....	18
ART. 9 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	18
ART. 9.1 – OBBLIGAZIONI GENERALI	18
ART. 9.2 – OBBLIGAZIONI DI COMUNICAZIONE.....	18
ART. 9.3 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	19
ART. 10 – VERIFICHE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ.....	19
ART. 10.1 – VERIFICHE E VISITE ISPETTIVE	19
ART. 10.2 – PENALI	20
ART. 10.2.1 – PENALI SUL FORNITORE.....	20
ART. 10.3 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO	20
ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI	21
ART. 11.1 - FATTURAZIONE.....	21
ART. 11.2 - PAGAMENTI	22
ART. 12 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	23
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA	24
ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	26
ART. 16 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 16.1– RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 16.2– ATTIVITÀ’ DEL DEC	27
ART. 16 .3– ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL DEC	27
ART. 16.4– ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ESTAR	29
ART. 16 .5- AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	29
ART. 16 .6- CONTESTAZIONI E RISERVE	30
ART. 16 .7- VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE.....	30
ART. 16 .8- VERIFICHE DI CONFORMITÀ AZIENDALI	31
ART. 16 .9- VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE	31
ART. 16 .10- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE	31
ART. 17 - SUBAPPALTO	31
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	33
ART. 19 – SOSPENSIONE CONTRATTUALE	33

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	34
ART. 20.1 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	34
ART. 20.2 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	35
ART. 20.3 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	35
ART. 21 – CAUSE DI RECESSO	35
ART. 22 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI	36
ART. 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	36
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37
ART. 25 – FORO COMPETENTE.....	40
ART. 26 – NORME DI RINVIO	40

OBIETTIVI E PROGETTO DELLA GARA: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato contiene la disciplina per i contratti specifici che verranno affidati nell'ambito del SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO.

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO D'ACQUISTO (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di dispositivi medici di vario genere, per le categorie merceologiche indicate all'articolo 2.1 del presente documento, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana.

Gli Operatori Economici abilitati e ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione saranno di volta in volta invitati nei successivi Appalti Specifici a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti, che abbiano ad oggetto la fornitura di dispositivi medici di vario genere, secondo le specifiche tecniche e le condizioni stabilite nei singoli Appalti Specifici, di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

Per tutta la durata del SDA, sono ammessi al Sistema tutti gli Operatori Economici che presentano la relativa "Domanda di ammissione" e che siano in possesso dei requisiti richiesti, così come indicato nel Bando, come previsto nel presente capitolato. Requisiti di ammissione allo SDA - del Disciplinare.

L'ammissione al presente SDA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'Operatore Economico ammesso, né vincola ESTAR ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'Operatore Economico ammesso allo SDA.

La domanda di ammissione può essere inviata, da parte dell'Operatore Economico, in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.

L'ammissione allo SDA consente all'Operatore Economico di ricevere tutte le lettere di invito relative ai singoli Appalti Specifici. L'operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti da ESTAR, alle condizioni e con le modalità previste nella Lettera di Invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto nel presente capitolato. Partecipanti al singolo appalto specifico - del Disciplinare.

I dispositivi medici oggetto degli appalti specifici saranno dispositivi ricompresi nelle categorie merceologiche riportate all'art. 2.1 che per la loro natura e/o entità non sono stati ricompresi in gare già contrattualizzate oppure in corso di definizione dalle UOC DM e UOC DM specialistici, dispositivi medici dedicati ad apparecchiature di proprietà delle AA.SS. RT acquisite con varie modalità senza ricomprendere un quantitativo sufficiente di consumabili per il loro corretto e continuo funzionamento/utilizzo, dispositivi acquisiti con affidamenti diretti che necessitano, visto l'utilizzo continuativo, di una specifica regolamentazione contrattuale.

Il presente Sistema Dinamico potrà essere utilizzato in casi di particolare urgenza per affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e per affidamenti ai sensi dell'art. 63, alle quali saranno invitati gli Operatori Economici ammessi al Sistema, in possesso dei requisiti previsti per legge.

ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti contrattuali relativi ai contratti specifici tra la Stazione Appaltante/ESTAR/Aziende Sanitarie e il Fornitore sono regolati, in via graduata:

- dalle condizioni del presente documento, compresi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore;

- dalle disposizioni degli Atti di Gara (Bando – Documento istitutivo del SDA – Capitolato normativo – Capitolato tecnico - Allegati);
- da quanto previsto nell’Offerta presentata dal Fornitore in sede di procedura ristretta;
- dal D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016.

Le clausole del sistema dinamico sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Le Parti, nel corso dell’esecuzione del servizio, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ESTAR e delle Aziende Contraenti nel rispetto del corrispettivo offerto in sede di gara

ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 2.1 – OGGETTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO (SDA)

Oggetto della procedura è la conclusione di un SISTEMA DINAMICO D’ACQUISTO (di seguito anche solo SDA) per la fornitura di dispositivi medici di vario genere, per le seguenti categorie merceologiche, da destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Toscana:

CATEGORIE DEI DISPOSITIVI MEDICI	DESCRIZIONE
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
F	DISPOSITIVI PER DIALISI
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)

U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
V	DISPOSITIVI VARI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

ART. 2.2 – DEFINIZIONI

Sistema Dinamico (SDA): procedimento interamente elettronico e aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Appalto specifico: costituisce un invito a presentare un'offerta conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, rivolto a tutti gli Operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDA entro la data di invio della lettera d'invito alle categorie di ammissione oggetto dell'AS

Accordo Quadro/Convenzione (di seguito: Contratto): Contratto stipulato tra ESTAR e il Fornitore che disciplina le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che potranno essere stipulati nel periodo di durata stabilita.

Come previsto dalla legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), all'art.1 comma 586 all'interno dei lotti banditi con appalti specifici del sistema dinamico potranno essere stipulati gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad essi sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. La suddetta opzione sarà specificata nei singoli appalti specifici.

Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario del Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire i singoli Contratti Attuativi/Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire al Contratto che predispongono e sottoscrivono adesioni al medesimo nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo le forniture oggetto del Capitolato prestazionale attraverso la successiva emissione di Contratti Attuativi/ Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire al Contratto sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario Toscano In particolare sono: Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, l'ISPRO, Enti, Amministrazioni, Strutture della Regione Toscana, altre Pubbliche Amministrazioni che insistono sul territorio regionale.

Atto di Adesione: Patto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione contraente e dal RUP che formalizza l'adesione al Contratto, sulla base del quale verrà effettuato il Contratto attuativo o gli Ordinativi di Fornitura.

Estar: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, firmatario del Contratto per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Regione Toscana nonché degli enti Convenzionati, interessati ai singoli Contratti Attuativi.

Contratto attuativo/specifico: contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto del Contratto. Esso recepisce le

prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

Codice: D.Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii.;

CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.Lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare il Contratto.

DURC: documento unico di regolarità contributiva – Certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - documento con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori.

Importo del Contratto: l'importo corrispondente al valore di cui all'art. 5 del presente documento, iva esclusa.

Richiesta di Adesione: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Aziende manifestano la loro volontà di utilizzare il Contratto alle specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale nonché alle condizioni tecniche ed economiche fissate dal Fornitore nell'Offerta.

ESTAR: ente firmatario del Contratto per conto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Regione Toscana nonché degli enti Convenzionati, interessati ai singoli Appalti Attuativi.

Aziende: Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana o Enti convenzionati che utilizzeranno il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, nonché ESTAR per le esigenze proprie dell'Ente.

Aziende Contraenti: le Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana e altri Enti aderenti al Contratto.

Fornitore: Operatore Economico aggiudicatario e firmatario del Contratto e destinatario dei singoli Contratti Attuativi. Nel documento è sinonimo a Ditta Aggiudicataria, Aggiudicatario, Impresa aggiudicataria, Affidatario.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES): il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 18 del Regolamento 7R/2018.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo (RES): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'adesione al Contratto. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce al Contratto, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale. Svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Negozi elettronico: strumento telematico che le Amministrazioni contraenti possono utilizzare per aderire al Contratto.

Ordinativo di fornitura: è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del Contratto con ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e ha la stessa valenza di stipula del Contratto Attuativo.

Quantitativi presunti del Contratto: quantitativi presunti delle forniture oggetto del presente documento individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nelle tabelle fabbisogni allegate al Capitolato normativo.

START: Sistema telematico acquisti Regione Toscana - accessibile dal sito www.start.e.toscana.it.

ART. 3 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula dei contratti derivanti dagli appalti specifici avverrà secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Trattandosi di un sistema dinamico per il quale non è previsto lo “stand still” potranno

essere emessi ordini a partire dalla data del provvedimento di aggiudicazione, anche prima della stipula formale del contratto.

ART. 4 – DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

La durata complessiva del sistema è di 36 (trentasei) mesi; in tale periodo, per ogni singolo Appalto Specifico, verranno richieste offerte tramite lettere di invito di procedure ristrette, che determineranno la quantità e/o la tipologia di prodotti e la durata di fornitura.

Successivamente alla prima richiesta di offerta, che verrà effettuata dopo l'istituzione del Sistema dinamico di acquisto (SDA), ESTAR si riserva di richiedere di nuovo offerta, oltre che per nuovi prodotti anche per gli stessi prodotti presenti nell'appalto aggiudicato, in caso di:

- Innovazioni tecnologiche significative,
- Superamento quadro economico per lotto.

Espletata la nuova procedura ristretta si procederà alla aggiudicazione delle nuove risultanze ed alla risoluzione del precedente contratto. Fino alla data di decorrenza del nuovo contratto il fornitore originariamente individuato dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto.

ART. 4.1 – DURATA E OPZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI

La durata dei singoli Contratti sarà definita per ogni appalto specifico. Il Contratto Attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di Fornitura.

Il periodo contrattuale dei singoli Contratti Attuativi è pertanto così suddiviso:

1. un primo periodo della durata di 6 mesi, corrispondente al periodo di prova secondo la disciplina di cui al successivo art. 7;
2. un secondo periodo della durata di ulteriori XX anni (durata Contratto - periodo prova).

L'intero periodo contrattuale è soggetto a verifica da parte di ESTAR delle seguenti condizioni:

- regolare esecuzione del Contratto;
- ragioni di convenienza economica, verificate sulla base delle convenzioni Consip o dai prezzi di riferimento dell'osservatorio dell'ANAC.

3. Eventuale proroga di 12 mesi, necessaria per la predisposizione della nuova procedura di gara. Prima della scadenza del Contratto, Estar può prorogare la durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi, i Contratti Attuativi sono parimenti prorogabili per la stessa durata. Nel periodo di proroga possono utilizzare il Contratto solo le Amministrazioni contraenti che hanno già in essere Contratti Attuativi. Durante tale periodo l'Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio/fornitura alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa, nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara da parte di ESTAR e qualora le condizioni siano migliorative.

Accertata la mancanza delle condizioni sopra riportate, ESTAR si riserva la facoltà di recedere dal Contratto dopo il primo periodo contrattuale. Resta comunque la possibilità di ESTAR di proseguire nella fornitura per il tempo necessario per la predisposizione della nuova procedura, così come definito al punto 3 del presente articolo.

La facoltà di recedere si intende esercitata ora per allora, salvo espressa comunicazione scritta, da inviarsi entro un mese dalla scadenza del Contratto, con la quale ESTAR accertata la presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del Contratto, comunica la sua espressa volontà di proseguire nell'esecuzione del Contratto fino alla sua naturale scadenza.

Il recesso verrà esercitato con l'invio di messaggio di Posta Elettronica Certificata, attraverso piattaforma informatica e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.

ART. 4.1.1 – Opzione di integrazione / estensione

Le quantità stimate e richieste nell'ambito dei singoli appalti specifici saranno da ritenersi indicative, poiché l'attività clinica ed il consumo di prodotti ad essa correlata, è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Toscana.

Per aumentati fabbisogni nel corso di vigenza del periodo contrattuale, sono consentite integrazioni dei singoli appalti specifici entro il limite massimo dell'importo del quadro economico previsto per il lotto/i di riferimento.

Nel caso di richieste di prodotti non offerti in sede di gara, riferiti all'oggetto dell'appalto specifico e dopo apposita valutazione da parte di idoneo organo, ESTAR o l'Azienda Sanitaria potrà estendere il contratto, così pure per prodotti complementari la cui variazione di fornitore sia motivo di incompatibilità o difficoltà tecniche per l'Azienda Sanitaria utilizzatrice, fino alla capienza massima corrispondente con l'importo del quadro economico previsto per il lotto/i di riferimento.

Art. 4.1.2 – Revisione Prezzi (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016)

A decorrere dal secondo anno di durata della Convenzione/Accordo Quadro, i corrispettivi dovuti al Fornitore, potranno essere oggetto di revisione ordinaria, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo co 1 art 106), sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento ai costi standard o, in mancanza, all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI-netto tabacchi (Indice Generale di Riferimento = IGR), secondo le modalità indicate ai successivi commi.

A) Revisione ordinaria

La revisione ordinaria potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità della Convenzione/Accordo Quadro, e comportare un adeguamento massimo dei prezzi pari all'incremento dei costi standard o, in mancanza, pari al 75% dell'incremento registrato dall'IGR. La relativa istanza:

1) dovrà essere presentata fra il 45° ed il 30° giorno precedenti l'inizio della nuova annualità, per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla Logistica Estar, al fine di consentire l'aggiornamento delle relative anagrafiche e la contabilizzazione dei nuovi valori, ovvero, nei 30 giorni precedenti l'inizio della nuova annualità, in tutti gli altri casi. Qualora il Fornitore presenti la richiesta successivamente ai predetti termini, la revisione potrà essere riconosciuta:

1a) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar: a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata dopo la prima decade del mese, soltanto ove il Fornitore presenti altresì, secondo le modalità e le tempistiche riportate di seguito, la dichiarazione di accettazione e il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi.

1b) nelle altre tipologie contrattuali: dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.

In entrambe le suddette ipotesi 1a) e 1b), verrà considerato il costo standard o, in mancanza, l'IGR del mese di presentazione della richiesta, rispetto al medesimo Indice del corrispondente mese dell'anno precedente. Per la seconda revisione, il Fornitore potrà seguire la tempistica adottata per la prima, oppure ristabilire la tempistica ordinaria delle richieste, ma, in questo ultimo caso, il calcolo dell'adeguamento dovrà tener conto dei mesi già considerati in sede di prima revisione e così via per tutte le revisioni successive;

2) dovrà essere inviata tramite PEC agli indirizzi di posta certificata di REGIONE TOSCANA (*da indicare solo se la procedura è ricompresa nelle categorie merceologiche e dunque è indetta come soggetto aggregatore*) e di ESTAR, indicati nella Convenzione/ Accordo Quadro;

3) dovrà essere motivata, ovvero, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione;

4) dovrà contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta.

Il coefficiente revisionale massimo che potrà essere riconosciuto al Fornitore, sarà pari all'incremento dei costi standard o, in mancanza, al 75% della variazione intervenuta nell'IGR. Il RUP condurrà apposita istruttoria, volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della richiesta, ovvero:

- che quest'ultima provenga dal soggetto legittimato e risulti conforme per modalità e tempistica a quanto previsto dal presente articolo;
- che essa risulti ragionevolmente motivata, ossia, dia evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione, prevedendo, se del caso, un supporto/integrazione documentale;
- che essa applichi correttamente i parametri di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dei pertinenti costi standard o, in mancanza, dell'IGR del mese oggetto della richiesta, rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell'anno precedente.

L'istruttoria sarà conclusa con l'adozione di un provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta, i prezzi offerti dal Fornitore saranno ricalcolati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti secondo i criteri e le

tempistiche precedentemente indicate. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione delle future revisioni e dei relativi pagamenti.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

In generale, la revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla richiesta medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi da Estar in data antecedente l'entrata in vigore dei prezzi revisionati.

B) Revisione straordinaria

La revisione è definita straordinaria quando il Fornitore, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, richieda un adeguamento dei prezzi superiore al 75% dell'incremento registrato dall'IGR.

Nel caso di revisione straordinaria, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa, e contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. In ogni caso, Estar, all'esito dell'istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria, avvalendosi anche delle rilevazioni ISTAT riferite agli indici per divisione della spesa o di prezzi con carattere di ufficialità, all'esito della quale potrà riconoscere la revisione straordinaria ove, sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione, riscontri che l'incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull'esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei costi standard o, in mancanza, dell'IGR. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente, o non riscontrasse affatto, la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale o non subiranno alcun adeguamento, fatto salvo quanto precisato all'ipotesi b) sotto riportata. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l'adozione di un provvedimento debitamente motivato.

Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione straordinaria, i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti:

- 1) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest'ultima è presentata dopo la prima decade del mese;
- 2) per le altre tipologie contrattuali, dal primo giorno del mese successivo a quello della data della richiesta.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

I prezzi potranno essere confermati o ulteriormente rivisti ove sia registrata, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore, la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore dovrà richiedere di mantenere il valore dei prezzi revisionato con apposita comunicazione che dovrà pervenire almeno 20 giorni precedenti la scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore). Ove, a seguito della specifica istruttoria, non fosse riscontrata la permanenza delle situazioni che avevano determinato la prima revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza del periodo (semestre o periodo inferiore), saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della revisione straordinaria.

Qualora il Fornitore presenti la richiesta di revisione straordinaria unitamente alla richiesta di revisione ordinaria (secondo la tempistica prevista per quest'ultima), potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- a) se all'esito della specifica istruttoria la revisione straordinaria venisse riconosciuta, il relativo provvedimento dovrà dare espressa e separata evidenza della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione ordinaria (che sarà strutturalmente incorporata nei prezzi), e della quota di incremento riconosciuta a titolo di revisione straordinaria (che sarà incorporata nei prezzi per il solo periodo accordato, che non potrà superare i 6 mesi);
- b) se all'esito della specifica istruttoria non venisse riscontrata la sussistenza delle situazioni che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni, potranno essere aggiornati tenendo conto dell'incremento dei costi standard o dell'incremento percentuale massimo previsto dalla revisione ordinaria (75% dell'IGR).

C) altre disposizioni sulla revisione a carattere generale.

La base di calcolo per la revisione ordinaria è sempre rappresentata dai prezzi al netto degli eventuali adeguamenti concessi a titolo di revisione straordinaria. Viceversa, la base di calcolo per la revisione straordinaria, è sempre rappresentata dai prezzi comprensivi degli adeguamenti sino a quel momento concessi a titolo di revisione ordinaria.

In tutte le ipotesi di revisione, l'accoglimento della richiesta comporta un aggiornamento dei prezzi offerti, secondo le specifiche sopra riportate, e non genera incremento dell'importo massimo dell'Accordo quadro.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le condizioni in essere, nel periodo necessario per l'attivazione delle nuove condizioni economiche.

Qualora l'istanza sia inoltrata dal RUP della presente procedura e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale della Convenzione/Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.

ART. 4.1.3 – Opzione di proroga del Contratto Attuativo

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (proroga tecnica).

Il Contratto Attuativo può essere stipulato entro la vigenza del Contratto.

ART. 5 – IMPORTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

Il quadro economico del sistema dinamico è stimato in un importo indicativo di 50.000.000,00 di euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per le forniture oggetto del presente sistema dinamico ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso delle forniture e/o servizi da parte delle predette Aziende nell'arco temporale di durata del sistema dinamico. Detta stima, pertanto non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

ART. 6 – DESTINATARI DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO

Le amministrazioni destinatarie del Sistema Dinamico sono le Aziende USL e Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana, nonché tutti gli Enti del SSN o istituti pubblici che, in base ad apposita convenzione, abbiano affidato o affideranno all'ESTAR mandato per l'approvvigionamento o l'aggiudicazione di beni e servizi.

Per tale ragione ESTAR curerà per conto dei soggetti sopra indicati le singole procedure ristrette conseguenti il bando istitutivo SDA nonché procederà alle successive adesioni mediante ordini o contratti specifici in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere della Regione Toscana.

ART. 6.1 - PROCEDURA DI ADESIONE E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1- Nel caso in cui l'adesione avvenga mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, gli stessi conterranno l'esatto quantitativo della fornitura ed il luogo di esecuzione. Detti ordini, se richiesti, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione ai fini del monitoraggio dell'intera fornitura.

La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo del Contratto.

2- Nel caso la procedura di adesione al Contratto avvenga mediante contratto attuativo essa potrà avvenire anche utilizzando i mezzi telematici ed in particolare la piattaforma START di Regione Toscana – Modulo Negozio Elettronico. A tale scopo i fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulle piattaforme dedicate ed a fornire a ESTAR e alle Aziende Contraenti, un indirizzo PEC dedicato (anche in via non esclusiva).

ESTAR e ciascuna Azienda procederà alla quantificazione del singolo contratto, in ragione alle singole opzioni previste nei documenti di gara e in relazione ai fabbisogni stimati, anche in relazione alla possibilità di effettuare l'acquisto dei beni attraverso la stipula di un contratto estimatorio.

In prima istanza l'Azienda, a mezzo del RES o soggetto delegato, procederà alla Richiesta di Adesione al Contratto.

ESTAR, previa analisi di compatibilità dell'oggetto contrattuale e soprattutto della capienza economica, autorizzerà l'adesione, dandone comunicazione all'Azienda richiedente e al Fornitore.

L'Azienda, una volta ricevuto il nulla osta da parte di ESTAR e l'accettazione del Fornitore provvederà alla formale adesione al Contratto con idoneo atto deliberativo che provvederà ad inviare ad ESTAR. L'Azienda provvederà inoltre ad inviare apposita comunicazione al Fornitore al fine del successivo perfezionamento del Contratto Attuativo.

Qualora l'Azienda non provvederà a formale adesione e successivo invio ad ESTAR dell'atto deliberativo, entro 15 giorni dall'autorizzazione ricevuta di ESTAR, l'adesione non si considera perfezionata e ESTAR potrà procedere a liberare l'importo preventivamente autorizzato ed eventualmente ad autorizzare altre Aziende Sanitarie che nel frattempo ne abbiano fatto richiesta.

Se non diversamente indicato da Estar, è a carico dell'Azienda contraente assolvere agli obblighi relativi alla acquisizione del CIG derivato e ai successivi adempimenti con ANAC.

L'azienda deve inoltre inviare a ESTAR copia del Contratto Attuativo al fine della corretta gestione del Contratto stesso.

Il Fornitore dovrà trasmettere il Contratto Attuativo controfirmato.

All'attivazione di ogni Contratto Attuativo, ESTAR e/o l'Azienda Contraente si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla procedura di gara, a prescindere dai controlli già effettuati in fase di aggiudicazione.

ART. 7 - PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del Contratto l'affidamento della fornitura s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire ad ESTAR e alle Aziende Sanitarie una valutazione ampia e complessiva.

La valutazione sarà effettuata dalle stesse Aziende in modo autonomo ed indipendente, con riferimento agli standard indicati nel presente capitolato.

Qualora durante tale periodo, che si intenderà iniziato con il verbale di inizio del primo Contratto Attuativo o con il primo ordinativo di fornitura che fa da verbale di inizio fornitura, l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, potrà essere concesso, a discrezione di ESTAR in accordo con le Aziende interessate, all'impresa aggiudicataria un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ESTAR potrà procedere alla risoluzione del contratto con comunicazione mediante posta elettronica certificata e aggiudicare il Contratto all'impresa che segue in graduatoria se presente, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa null'altro pretendere (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- deve proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo;
- ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento.

ESTAR/L'Azienda Contraente provvederà ad incamerare la polizza fideiussoria, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO

ART. 8.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Fornitore per l'esecuzione del servizio/fornitura deve impiegare personale idoneo.

Il Fornitore conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Prestazionale è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane in termini di obblighi contrattuali della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti, oltre al fine di garantire i più alti livelli di performance.

Tutto il personale adibito al servizio/fornitura lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Azienda Contraente che nei confronti di terzi. Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti, le disposizioni operative dell'Azienda uniformandosi a tutte le norme generali e speciali stabilite, nonché ai regolamenti interni.

L'azienda rimane estranea ad ogni rapporto tra il fornitore ed il suo personale.

ART. 8.2 – REFERENTE DEL FORNITORE

I Fornitori devono nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo ad ESTAR e/o alle Aziende Contraente prima dell'inizio del servizio/fornitura.

Il Referente costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti delle stesse. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della corretta fornitura e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica.

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RES aziendale e con i funzionari dell'Azienda Contraente deputati al controllo dell'andamento della fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ART. 8.3 - CONTRATTO DI LAVORO E OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Azienda.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta di ESTAR o della Azienda Contraente, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, di igiene e sicurezza ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore non può opporre eccezione alcuna, neanche a titolo di risarcimento danni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

ART. 8.4 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO/ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

Fermo restando che al momento della stipula del contratto, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, saranno valutati congiuntamente con la ditta aggiudicataria. In tal caso l'aggiudicatario si impegna, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine indicato dall'Azienda a:

- compilare in tutte le sue parti il "Documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze" (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 che l'Azienda provvederà a predisporre, qualora necessario;
- leggere e sottoscrivere per accettazione il foglio informativo "Informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Estar per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 pubblicato sul sito www.estar.toscana.it

Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. 81/08. In particolare l'Impresa, qualora dovuto, prima dell'inizio dell'attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all'Azienda. L'Impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'inizio dell'attività e solo se dovuto:

- a fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;
- a fornire prima dell'inizio delle attività e/o del servizio la documentazione attestante la nomina e l'avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al d. Lgs 81/08 citato;
- a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 8.5 - NORME COMPORTAMENTALI

L'aggiudicatario deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio, senza divulgare notizie, fatti e informazioni conosciuti durante l'espletamento del servizio. In generale deve essere garantito il rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'azienda e/o ESTAR hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Attuativo ovvero il Contratto, fermo restando che il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Azienda.

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi/forniture nei settori e nelle strutture delle Aziende, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio/fornitura.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio/fornitura.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento della fornitura.
- rispetti gli orari per le consegne concordati con ESTAR/Azienda Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

ART. 8.6 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR

Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ESTAR e del Codice Etico (reperibili sul sito www.estar.toscana.it > amministrazione trasparente > disposizioni generali) , quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

ART. 9.1 – OBBLIGAZIONI GENERALI

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di recepire norme e prescrizioni che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto, nonché ai Contratti Attuativi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Contraenti e/o di ESTAR.

ART. 9.2 – OBBLIGAZIONI DI COMUNICAZIONE

Il Fornitore con la stipula del Contratto ha l'onere verso ESTAR:

Ogni 6 mesi dalla stipula:

- di rendere le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata contrattuale. Resta inteso che ESTAR, per tutta la durata contrattuale, potrà richiedere l'aggiornamento di tale documentazione anche con altra cadenza periodica.
- di inviare dati e reports (anche su tracciato che verrà definito in corso di esecuzione definito) ai fini del monitoraggio del Contratto, delle seguenti informazioni:
 - Importi effettivamente fatturati, liquidati e pagati
 - Importo delle Penali applicate
 - Cause di inadempimento in corso e relativa motivazione
 - Altre informazioni richieste di volta in volta da ESTAR.

Ad ogni evento:

- a comunicare entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modifica e/o integrazione relativa
 - alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - alle variazioni della struttura organizzativa e dei soggetti con potere di rappresentanza;
 - al personale impiegato ogniqualvolta si verificano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale;
 - all'occorrenza di eventi dannosi/o potenzialmente dannosi;
 - altre informazioni richieste di volta in volta da ESTAR.

Tali ultime comunicazioni devono essere inviate necessariamente a ESTAR e anche alle singole Aziende Contraenti qualora siano in corso dei Contratti Attuativi.

ART. 9.3 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura, che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi ESTAR/Amministrazioni Contraenti.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 10 – VERIFICHE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

ART. 10.1 – VERIFICHE E VISITE ISPETTIVE

La verifica di conformità è finalizzata a comprovare l'attività svolta e ad accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolato, in termini di prestazioni, obiettivi e specifiche tecniche e qualitative.

ESTAR e le Aziende Contraenti potranno effettuare verifiche ispettive di conformità, durante il periodo contrattuale sui prodotti anche tramite soggetti terzi da esse incaricati, con facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelli offerti dall'aggiudicatario e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato prestazionale, inclusa la verifica sul servizio offerto. Le Aziende/ESTAR si riservano la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari anche su gli stabilimenti della ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per la consegna.

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, così come meglio definito nel Capitolato Prestazionale.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura.

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Pertanto il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, a fornire i documenti e qualsiasi atto che l'incaricato per la verifica di conformità richiederà nell'espletamento del suo mandato.

ART. 10.2 – PENALI

ART. 10.2.1 – PENALI SUL FORNITORE

Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sul Fornitore, nel caso di accertati inadempimenti contrattuali e procurato disservizio, si applicano le penali di cui all'art. 10 del Capitolato Prestazionale.

ART. 10.3 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

ESTAR o l'azienda Contraente se, nell'ambito delle verifiche e dei controlli o nel corso dello svolgimento del servizio, riscontra l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali procede con la contestazione formale mediante PEC delle inadempienze riscontrate da parte dell'Azienda stessa e con assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui la Ditta non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, ESTAR o l'Azienda Sanitaria provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel Capitolato Prestazionale.

Il fornitore dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà

contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 14 del presente documento, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Nel caso in cui l'Azienda accerti la validità delle controdeduzioni presentate dalla Ditta fornitrice non procede con l'applicazione delle penali. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore ad interrompere lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario sarà comunque responsabile delle sanzioni (p. es. multe) a carico dell'Amministrazione contraente per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'aggiudicatario stesso.

ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

ART. 11.1 - FATTURAZIONE

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell'ordine, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

codice tipo: "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

ART. 11.2 - PAGAMENTI

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da ESTAR/Azienda Contraente secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell' art. 111 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto anche a quanto attestato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o le Aziende Contraenti provvederanno a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

L'azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.

ART. 12 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente procedura, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

In ragione della stipula dei contratti il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 1% dell'importo definito sulla base del valore del Totale Quadro Economico (escluso Proroga) relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire al Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l'importo contrattualizzato sia il medesimo.

Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all'art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Detta fideiussione deve chiaramente riportare il periodo di validità contrattuale.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Azienda in base quanto previsto dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell' art. 21 del presente Capitolato.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all'art. 16.6 del presente capitolato

In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ESTAR individua e nomina la sig.ra Cinzia Malesci quale Responsabile per la fase di gara per lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente.

ART. 16 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16.1– RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto precisato nel Capitolato Prestazionale, il Contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento per l'esecuzione (RES) e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove nominato.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato da ESTAR/Azienda contraente, in conformità all'art 31 del D.Lgs. nr 50/2016 nonchè alle Linee Guida Anac n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto Specifico/Attuativo e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale (RES) per l'esecuzione, potrà essere formalizzata in apposito verbale.

Verrà nominato, nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, un Direttore dell'esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto. In tal caso il DEC riceve dal RES le disposizioni sulla cui base quest'ultimo impartisce istruzioni volte a garantire la regolare esecuzione della fornitura e stabilisce in relazione al valore/importanza della fornitura la periodicità con cui il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Le Amministrazioni, su indicazione del DEC, sentito il RES, possono nominare uno o più assistenti con funzione di direttore operativo per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il DEC nell'ambito delle sue funzioni.

ART. 16.2– ATTIVITA' DEL DEC

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni di cui all'offerta oggetto di aggiudicazione.

Il DEC impartisce all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite indicazioni di servizio scritte che vengono comunicate al RES. L'esecutore è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'ordine di servizio, fatta salva la facoltà di scrivere le proprie riserve.

ART. 16.3– ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL DEC

Il DEC potrà svolgere il seguente controllo in relazione:

- A) alla qualità della fornitura**, intesa come conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato prestazionale nonché in conformità di eventuali condizioni migliorative delle condizioni di capitolato previste nell'offerta di gara.

PER I PRODOTTI IN TRANSITO

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica di conformità dei beni consegnati rispetto all'ordine;
- ✓ **Controllo quali-quantitativa della merce:**
L'addetto Area controllo merce procede:
 - a. all'apertura del pacco seguendo le priorità comunicate dal personale addetto allo smistamento in ingresso dei DDT (prima prodotti da frigo ecc.);
 - b. ad eseguire i controlli qualitativi:
 - b1) controllo sull'integrità delle singole confezioni;
 - b2) se il prodotto è un farmaco scansionare il codice MINSAN presente sulla confezione del farmaco, se il prodotto non è un farmaco confrontare il codice REF/PARAF/Codice ditta presente sul documento di pre-carico e il codice presente sulla confezione del prodotto arrivato;
 - b3) confronto del numero di lotto e della scadenza presenti sul documento di pre-carico con quelli presenti sulla confezione del prodotto arrivato: o nel caso di numero lotto o scadenza errati: modificare i dati nel palmare; o nel caso di numero lotto o scadenza

non indicati sul documento di ingresso, ma presenti sulla confezione, inserire da palmare;

c) se gli esiti dei controlli sono privi di anomalie si procede ad eseguire i controlli quantitativi;

c1) se le quantità presenti fisicamente sono conformi a quelle indicate nel documento di ingresso si conferma sul palmare le quantità proposte;

c2) se gli esiti dei controlli quali-quantitativi hanno evidenziato anomalie, l'addetto posiziona la merce nell'area stand-by e si reca nel box dell'addetto al carico per decidere le azioni correttive da intraprendere.

PER I PRODOTTI A SCORTA

✓ **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica di conformità dei beni consegnati rispetto all'ordine;

✓ **Controllo quali-quantitativa della merce:**

L'addetto Area controllo merce procede:

a) all'apertura del pacco seguendo le priorità comunicate dal personale addetto allo smistamento in ingresso dei DDT (prima prodotti da frigo ecc.);

b) ad eseguire i controlli qualitativi:

b1) controllo sull'integrità delle singole confezioni;

b2) se il prodotto è un farmaco scansionare il codice MINSAN presente sulla confezione del farmaco, se il prodotto non è un farmaco confrontare il codice REF/PARAF/Codice ditta presente sul documento di pre-carico e il codice presente sulla confezione del prodotto arrivato;

b3) confronto del numero di lotto e della scadenza presenti sul documento di pre-carico con quelli presenti sulla confezione del prodotto arrivato: o nel caso di numero lotto o scadenza errati: modificare i dati nel palmare; o nel caso di numero lotto o scadenza non indicati sul documento di ingresso, ma presenti sulla confezione, inserire da palmare;

c) se gli esiti dei controlli sono privi di anomalie si procede ad eseguire i controlli quantitativi;

c1) se le quantità presenti fisicamente sono conformi a quelle indicate nel documento di ingresso si conferma sul palmare le quantità proposte;

c2) se gli esiti dei controlli quali-quantitativi hanno evidenziato anomalie, l'addetto posiziona la merce nell'area stand-by e si reca nel box dell'addetto al carico per decidere le azioni correttive da intraprendere (es. verifica del pre-carico).

PER TUTTI I PRODOTTI (SIA IN TRANSITO CHE A SCORTA)

✓ **Standard qualitativi di riferimento:** verifica in contraddittorio con il personale tecnico del fornitore e con il personale utilizzatore dei principali parametri identificativi del bene oggetto di fornitura.

✓ **Informazioni (loro reperibilità e modalità di assunzione delle stesse):**

Le informazioni che costituiscono oggetto del controllo sono indicate nel capitolato tecnico-prestazionale e nell'offerta tecnica di gara e vengono acquisite preliminarmente dal RUP di gara.

- ✓ **Tempi e Intervalli temporali di verifica**: la verifica avviene al momento dell'accettazione del prodotto.

B) Rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo**: verifica rispondenza e conformità delle modalità di consegna e del rispetto dei tempi effettivi di consegna rispetto all'ordine e al capitolato tecnico prestazionale.
- ✓ **Standard qualitativi di riferimento**: verifica in contraddittorio con personale della ditta fornitrice e con personale delegato alla verifica.
- ✓ **Informazioni (loro reperibilità e modalità di assunzione delle stesse)**: le informazioni oggetto di controllo sono presenti nel capitolato tecnico-prestazionale nell'offerta tecnica (scheda tecnica prodotto) e nel DDT. Le informazioni oggetto di controllo sono assunte dall'ordine di fornitura.
- ✓ **Tempi e Intervalli temporali di verifica**: la verifica avviene al momento della consegna.

C) Rilevazione soddisfazione del Cliente finale

- ✓ **Modalità di svolgimento del controllo**: verrà effettuato a partire dal secondo anno di validità del contratto di fornitura sulla base di un campionamento significativo in conformità a quanto stabilito nelle procedure aziendali.

Gli esiti del controllo di cui ai punti sopra elencati vengono riportati in appositi verbali.

Il DEC segnali tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 16 .4- ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ESTAR

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull'andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo/Convenzione. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

ART. 16 .5- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RES, dopo che il Contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

ART. 16 .6- CONTESTAZIONI E RISERVE

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del Contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio/fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

ART. 16 .7- VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

Le Aziende/ESTAR definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti (Procedure Aziendali/Istruzioni Operative) Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche)

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura..

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

ART. 16 .8- VERIFICHE DI CONFORMITÀ AZIENDALI

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni Contraenti in relazione alle rispettive prestazioni del servizio/fornitura, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle Strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio/fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione del contratto attuativo stipulato con l'affidatario. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio/fornitura ad altro fornitore, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

ART. 16 .9- VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzata.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC quest'ultimo dà al fornitore le istruzioni per il ripristino delle originarie prestazioni con spese a carico di quest'ultimo.

ART. 16 .10- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ART. 17 - SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice come modificato dalla L. 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Il subappalto non

comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

Le procedure per l'autorizzazione del subappalto sono di seguito indicate.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi ex Art. 49 D.L.n. 77/2021 (conv. da L.n. 108/2021) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Leg.vo 50/2016 (requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, nonché requisiti di qualificazione con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore);
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

L'aggiudicatario non potrà sub-appaltare la fornitura oggetto del contratto senza il consenso di ESTAR.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione della Contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la Ditta venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente si impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR la variazione soggettiva intervenuta o che interverrà e l'impegno a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura. In particolare il nuovo soggetto dovrà indicare:

- motivazione della variazione soggettiva;
- contratto interessato o atto di aggiudicazione (riferimenti), con indicazione dei codici (ref) aggiudicati o integrati, integrati dal tracciato;
- dichiarazione di mantenimento delle preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura;
- copia dell'atto di variazione soggettiva;

ESTAR formalizzerà l'atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso delle imprese interessate, previa verifica di conformità e comunque sarà subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione di ESTAR.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016. In caso di Consorzi o ATI si applica quanto previsto dall'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art.106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ART. 19 – SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice, si applicano le penali indicate all'art. 9.13.

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal RES.

RISARCIMENTO in caso di sospensioni illegittime

Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali, siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all'art. 107 del codice, imputabili alla colpa dell'amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi:

a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere:

$$\frac{[i - u - s] * 6,5\% \times ts}{t}$$

dove:

i = importo contratto attuativo

u = utile [i*10%]

s = spese generali [i*15%]

t = giorni di durata del contratto attuativo

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

b) lesione dell'utile (da ritardo):

$$I * 10\% * ts$$

dove:

I = interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002

n. 231

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

il mancato ammortamento, riferito al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari presenti sul luogo di svolgimento delle prestazioni (laddove esistenti) e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, così come accertate dal DEC.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

ART. 20.1 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Sono motivi di risoluzione sia del Contratto che dei Contratti Attuativi le seguenti cause:

- 1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
- 2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva;
- 3) Subappalto non autorizzato;
- 4) Cessione del Contratto;
- 5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) Non superamento del periodo di prova;

- 7) Non accettazione di adeguamento dei prezzi in ribasso, nel caso di nuova Convenzione/Accordo Quadro di Consip o di ESTAR o di revisione dei prezzi;
- 8) Mancato reintegro della cauzione definitiva

Si applica l'art. 108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i predetti casi il RES, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad ESTAR che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del Contratto.

ESTAR si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di diritto anche nel caso in cui vi sia stata la comunicazione di risoluzione di Contratto Attuativo da parte di una Azienda Contraente, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, oltre che all'incameramento di tutte le cauzioni dei Contratti Attuativi in corso.

ART. 20.2 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto della presente documento e più precisamente qualora siano stati accertati

- tre inadempienze nel corso di ciascuna annualità di durata contrattuale
- e/o grave inadempimento

ESTAR avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatti salvi il diritto del risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Si procederà pertanto all'incameramento della relativa cauzione definitiva.

Per grave inadempimento vengono qualificate l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del valore del Contratto Attuativo. Al verificarsi della suddetta ipotesi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108 del Codice e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

ART. 20.3 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo a ESTAR l'individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l'inadempimento.

ART. 21 – CAUSE DI RECESSO

L'ESTAR e le Aziende potranno recedere dal Contratto nonché dai singoli Ordinativi e Contratti Attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte del Contratto o di singoli Contratti Attuativi.

L'ESTAR o le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile. E' fatto divieto al fornitore di recedere dal Contratto.

ART. 22 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata Contratto, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del Contratto stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR, potrà procedere ai controlli con cadenza semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti del Contratto.

Resta comunque fermo che i Fornitori parti del Contratto hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del Contratto stesso, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun Fornitore parte del Contratto ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- b) trasmettere ad ESTAR la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del Contratto e per tutta la sua durata (comprese eventuale proroga).

ART. 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Estar fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpdc@estar.toscana.it.

RESPONSABILE E SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Qualora Estar si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni trasferite dalla L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., Estar svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018.

La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di Estar nella sezione Privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).

Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di Estar titolare del trattamento ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD

Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.

RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ATTUATIVI

Con la stipula del Contratto Attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679

Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per

pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da Estar potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Finalità del trattamento

I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar.

I dati forniti vengono acquisiti dall'Ente, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da Estar ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da Estar potranno essere trattati per fini di studio e statistici.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD e dalla Delibera del Direttore Generale di Estar n. 168 del 24/05/2018 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti. "

I dati personali saranno:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;

adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

esatti e, se necessario aggiornati;

conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Tempi di conservazione dei dati personali

I tempi di conservazione dei dati personali sono:

- mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 153 del 28/06/2013;
- strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati potranno essere comunicati:

alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;

al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all'Ufficio Studi interno alla società;

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

all'Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di Estar www.estar.toscana.it e la piattaforma START <https://start.toscana.it/>.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email rpd@estar.toscana.it.

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ad Estar potrebbero essere conferiti dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall'art. 9 par.1 del GDPR.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, del Regolamento UE 2016/679.

Misure di sicurezza

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:

a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;

a) verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;

c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente ed i fornitori parti del Contratto - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'ESTAR nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii. per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.